

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1153)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1973

Estensione dei benefici previsti dall'allegato B, quadro II, della legge 16 novembre 1962, n. 1622, agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno superato i corsi di stato maggiore presso la Scuola di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro vaglio, si basa sul principio della analogia, che ne rende necessaria ed opportuna l'approvazione.

Lo scopo è quello di porre fine ad una situazione di disagio morale e materiale nella quale trovansi un gruppo di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, dopo una dura e severa selezione, si presentò a frequentare presso la Scuola di guerra di Civitavecchia i corsi di stato maggiore che comportano per gli ufficiali dell'Esercito, dei Carabinieri e della Guardia di finanza i vantaggi di carriera previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Tali vantaggi consistono in uno spostamento in avanti dell'ufficiale nel ruolo organico di una aliquota di posti pari a quella prevista dalla legge stessa.

Attualmente si verifica che un capitano dell'Esercito, alla fine del terzo anno della

Scuola di guerra, consegue un vantaggio di carriera pari ad un terzo dell'organico del grado, mentre un collega della Polizia non consegue vantaggio alcuno.

Il sacro principio di giustizia non può avallare la esistente sperequazione tra ufficiali dello stesso grado, frequentatori dello stesso corso e sottoposti alle stesse prove ed alle stesse valutazioni.

Tale situazione non trova alcuna giustificazione e addirittura è in antitesi con lo spirito della legge istitutiva e con le finalità stesse della Scuola di guerra.

L'attuazione del provvedimento in questione non comporta oneri finanziari nè sensibili mutamenti nei ruoli organici.

Per le suelencate considerazioni si confida molto nella benevolenza e nello spirito di giustizia degli onorevoli senatori che vorranno prendere in esame ed approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno superato il corso di stato maggiore ed il corso superiore di stato maggiore presso la Scuola di guerra si applicano i vantaggi di carriera previsti dall'allegato B, quadro II, della legge 16 novembre 1962, n. 1622, per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.